

La presente deliberazione viene affissa il 11 SET 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 534 del 11 SET. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di chiamata in causa Mignuolo Vincenzo . C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno undici del mese di settembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- 1) On.le Carmine NARDONE - Presidente _____
- 2) dr. Pasquale Grimaldi - Vice Presidente _____
- 3) rag. Alfonso CIERVO - Assessore _____
- 4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore _____
- 5) Dott. Pietro Giallonardo - Assessore _____
- 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore _____
- 7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore _____
- 8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore _____
- 9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore _____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atto di chiamata in causa notificato il 10/7/06 la Provincia di Benevento agiva in giudizio per il risarcimento danni a manutenzione della strada provinciale;

Con determina n. 617/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni


dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di chiamata in causa Tribunale di Bn notificato il 10/07/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 617/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.617/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- con atto di chiamata in causa notificato il 10/07/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmina NARDONE)
Carmina Nardone

N. 672 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 12 SET. 2006

IL MESSO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 12 SET. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 SET. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 28 SET. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)
[Signature]

2	Copia per				
	SETTORE	AVVERTURA (e manov.)	il _____	prot. n.	Es. 7342
	SETTORE		il _____	prot. n.	2.10.06
	SETTORE		il _____	prot. n.	
	Revisori dei Conti	6826	il _____	prot. n.	
	Nucleo di Valutazione	1h-3-06	il _____	prot. n.	

[Signature]

my A w p

Suf
014676
PROVINCIA DI BENEVENTO
11 LUG 2006
Le pale

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Per il Sig. MIGNUOLO Vincenzo, nato a Benevento il giorno 31.07.1962, rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Casale, con il quale elett.te domicilia in Benevento al V.le Mellusi presso lo studio dell'Avv.to Carmine Lombardi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato,

CONVENUTO

Contro: DE LEUCIO Stefanina, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Giovanni LA MOTTA

ATTORE

Premesso che la Sig.ra DE LEUCIO Stefanina conveniva, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento l'istante. Tale atto di citazione viene allegato al presente atto ed abbiansi qui per trascritto e riportato.

Nei termini prescritti dalla norma, parte convenuta si costituiva regolarmente, con atto di comparsa del seguente preciso tenore

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Per il Sig. MIGNUOLO Vincenzo, nato a Benevento il giorno 31.07.1962, rapp.to e difeso dall'Avv.to Antonio Casale, con il quale elett.te domicilia in Benevento al V.le Mellusi presso lo studio dell'Avv.to Carmine Lombardi in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato,

CONVENUTO

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0019637
Data 11/07/2006
Oggetto CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO MIGNUOLO VINCENZO
Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura
Prot. n. 5715
Del 13.7.06

Contro: DE LEUCIO Stefanina, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Giovanni LA MOTTA

ATTORE

Si abbia qui, per brevità, integralmente riportato e trascritto l'atto di citazione avversario, notificato nel marzo 2006, che si impugna estensivamente perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nullo illegittimo ed infondato, in fatto ed in diritto.

Nel costituirsi in giudizio, a mezzo del sottoscritto procuratore, si contesta ogni assunto della domanda avversa, del tutto vaga e generica, chiedendone il rigetto.

- in via del tutto preliminare si fa rilevare quanto segue:
- A) parte convenuta non ha alcuna responsabilità in ordine alla causazione del sinistro.
- B) In primo luogo, occorre fare una descrizione del luogo ove il sinistro è avvenuto, o per meglio dire dell'incrocio teatro dei fatti.
- C) Ebbene, quel bivio risultava essere disciplinato in maniera non perfetta ed assolutamente non consona alle esigenze ed alla sicurezza della circolazione stradale. Anzi, quella collocazione era pericolosa per il traffico. Si è detto che quel bivio "RISULTAVA" essere disciplinato. Infatti immediatamente dopo il sinistro, è totalmente cambiata la disciplina delle precedenzae. In realtà, in occasione del sinistro, il segnale di Stop non era in alcun modo visibile per chi ci si approssimava. Ciò ha indotto i responsabili del traffico di quella arteria, a mutarne la disciplina, a mezzo della rimozione del segnale di STOP e collocazione dello stesso in altro punto, con conseguente modifica delle precedenzae.

Ovviamente tale modifica, relativa alla disciplina del traffico nell'incrocio in questione, lascia presagire una consapevolezza in capo ai responsabili dell'Ente proprietario di quell'arteria, della inadeguatezza, della pericolosità e della errata collocazione della segnaletica.

- Ciò detto, **circa il merito** della vicenda occorre precisare due cose:
- 1) il punto ove avvenne l'impatto era distante circa 50-60 metri dallo Stop. Ovvero, il conducente il veicolo di parte convenuta lo aveva superato ed oltrepassato da circa 50-60 metri. Pertanto non può certamente parlarsi di omessa precedenza, in quanto il sinistro non avvenne sull'incrocio. A tanto si aggiunga che la signora De Leucio Stefanina, proveniva dal senso di marcia contrario a quello del convenuto, e che sbucava da un tratto in curva a velocità non consona, e che, quindi, allorquando il veicolo Tg. CL/024/CD aveva superato il punto ove era fissato lo Stop, la vettura condotta dalla De Laucio, non era visibile.
- 2) l'impatto avvenne nella corsia di marcia occupata dal veicolo Tg.CL/024/CD e molti metri prima del bivio verso cui la Sig.ra De Laucio Stefanina era diretta per svoltare alla sua sinistra. Ciò sta a significare che la detta controparte tagliò la strada al veicolo Tg.CL/024/CD, sterzando bruscamente a sinistra molti metri prima dell'incrocio, che distava dal punto d'urto circa cento metri.
- Tale stato dei fatti è desumibile dal materiale fotografico che si deposita.
- Le contestazioni mosse da parte convenuta non hanno alcun supporto tecnico né ha alcun riscontro pratico.

- A tanto si aggiunga che gli Agenti intervenuti su luogo del sinistro non erano presenti ai fatti; essi sono intervenuti dopo molto tempo dall'accadimento degli stessi; i militi hanno effettuato una parziale ricostruzione dei fatti basandosi su alcuni elementi, tralasciando invece di considerare il punto d'impatto e la difficile e tortuosa disciplina del traffico.

Alla luce di tanto, questa parte ritiene necessario ed utile chiamare in giudizio l'Ente proprietario della strada ove avvenne il sinistro, che, nel caso di specie risulta essere la Provincia di Benevento, anche al fine di essere manlevato da ogni responsabilità.

Per gli stessi motivi indicato in precedenza, ci si sofferma sulla circostanza che, comunque la parte attrice è responsabile dell'accaduto, avendo adottato una condotta di guida non rispettosa delle più elementari norme dettate dal codice della strada.

- in virtù di tanto, parte convenuta, a mezzo del sottoscritto procuratore

CONCLUDE

Affinché l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione reietta, voglia così provvedere:

- a) in via preliminare chiede di essere autorizzato a chiamare in causa, al fine di essere manlevato, la Provincia di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede in Benevento e chiede dunque che l'adito Giudice voglia disporre il rinvio della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del detto Ente nel rispetto del contenuto e dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.

b) nel merito, rigettare la domanda attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto

P Q M

Chiede che l'adito Giudice voglia, previo spostamento ai sensi dell'art. 269 c.p.c. della prima udienza per consentire la chiamata in causa della Provincia di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Benevento e nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre IVA e CP come per legge, e con attribuzione al procuratore anticipatario.

Mezzi istruttori riservati.

Deposita: 1) atto di citazione; 2) mandato;

Cervinara, Li 30.05.2006

Avv. Antonio Casale

Il Giudice adito accoglieva la richiesta di chiamata in causa del terzo, nella persona della Provincia di Benevento, e, ai sensi e per gli effetti dell'art.269 c.p.c., rinviava la prima udienza di comparizione al giorno 03.11.2006

Tutto ciò premesso,

CITA

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata presso la sede della Provincia, a comparire dinanzi al tribunale civile di Benevento all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 03.11.2006, dinanzi al Giudice delegato, Dott. Guglielmo Cinque, con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di almeno venti giorni prima della fissata udienza e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con l'espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio comporta le decadenze di

cui all'art.167 c.p.c.e con l'avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertarsi la assoluta estraneità in ordine ai fatti lamentati.
- 2) Dichiararsi la responsabilità di terzi, e nella fattispecie dichiararsi che il sinistro è stato cagionato dalla imprudente condotta di guida della parte attorea e/o dalla cattiva disciplina dell'incrocio ove avvenne il sinistro stesso.

Mezzi istruttori riservati

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

Cervinara, Li 23.06.2006

avv. antonio casale



Atti di feudi e: Franchi di feudi, per persona
Liberi di feudi, retroscritte, per persona
Comuni di feudi di feudi

Senza

INTESSO DI BENEVENTO
ALLA RICEZIONE ATTI.

1

1000

